



**REGOLAMENTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI RICORSI AI SENSI
DELL'ART. 18.1, LETT. Q, DELLO STATUTO**

Assemblea dei Delegati del 27-28 novembre 200
con modifiche ratificate dall'Assemblea dei Delegati del 19 maggio 2004
Approvato con decreto interministeriale del 14.7.2004

in vigore fino al 31/12/2016

INDICE

Art. 1 - Atti contro i quali é previsto il ricorso

Art. 2 - Ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva

Art. 3 - Ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso i provvedimenti del Direttore Generale

Art. 4 - Istanza di revisione dei provvedimenti del Direttore Generale

Art. 5 - Ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso l'iscrizione a ruolo di contributi o sanzioni

Art. 6 - Norme comuni per i ricorsi al Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Decadenza

Art.1 - Atti contro i quali é previsto il ricorso

Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi al Consiglio d'Amministrazione.

I ricorsi previsti sono quelli avverso:

1.1 le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 21 dello statuto;

1.2 i provvedimenti assunti dal Direttore Generale nelle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 18.3 dello statuto;

1.3 l'iscrizione a ruolo per la riscossione di contributi e relativi accessori.

Art. 2 - Ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 21 dello Statuto è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio delibera sul ricorso dell'interessato entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dello stesso. In difetto di espressa deliberazione sul ricorso nel termine di 180 giorni dalla sua ricezione, il ricorso é da intendersi come respinto.

Art. 3 - Ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso i provvedimenti del Direttore Generale

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dei provvedimenti assunti dal Direttore Generale nelle materie delegategli dal C.d.A. è ammesso ricorso al C.d.A.

Il Consiglio delibera sul ricorso dell'interessato entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dello stesso. In difetto di espressa deliberazione sul ricorso nel termine di 180 giorni dalla sua ricezione, il ricorso é da intendersi come respinto.

Art.4 - Istanza di revisione dei provvedimenti del Direttore Generale

Fermi i termini perentori per la proposizione del ricorso avverso ai provvedimenti del Direttore Generale, è ammessa, entro lo stesso termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione del provvedimento, istanza di revisione al Direttore Generale volta alla correzione di errori materiali e/o all'integrazione documentale onde consentirgli il riesame del provvedimento. La correzione e/o l'integrazione documentale può avvenire anche d'ufficio. L'esito del riesame è comunicato all'interessato.

Ove i provvedimenti precedentemente assunti dal Direttore Generale siano stati da quest'ultimo corretti, integrati o modificati all'esito del riesame:

cessa la materia del contendere sull'eventuale ricorso proposto al Consiglio di Amministrazione avverso il provvedimento originario;

l'interessato ha facoltà di ricorrere ai sensi dei commi precedenti avverso il provvedimento del Direttore Generale così modificato.

Ove i provvedimenti precedentemente assunti dal Direttore Generale siano stati da quest'ultimo integralmente confermati, l'interessato non ha facoltà di proporre autonomo ricorso avverso il provvedimento meramente confermativo, salvo il ricorso al Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 3.

Art.5 - Ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso l'iscrizione a ruolo di contributi o sanzioni

Entro 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso l'iscrizione a ruolo per la riscossione della contribuzione e dei relativi accessori, nei casi di doppia iscrizione o di errori materiali.

Il ricorso sospende per la durata di 90 giorni dalla sua ricezione il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Il Consiglio delibera sul ricorso dell'interessato entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dello stesso. In difetto di espressa deliberazione sul ricorso nel termine di 180 giorni dalla sua ricezione, il ricorso è da intendersi come respinto.

Art.6 - Norme comuni per i ricorsi al Consiglio di Amministrazione

Il ricorso al Consiglio d'Amministrazione deve essere proposto a mezzo di lettera raccomandata, allegando la copia del provvedimento o della deliberazione impugnati o della cartella opposta.

Art.7 - Decadenza

I termini indicati nel presente Regolamento – che sono sospesi nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno – sono perentori e stabiliscono la decadenza del diritto al ricorso dell'interessato. Tuttavia, in ogni tempo, sono possibili motivate revisioni d'ufficio da parte dell'organo che aveva assunto precedentemente il provvedimento e, in ogni caso, da parte del Consiglio di Amministrazione.

in vigore fino al 31/12/2016